

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società Sea Insurance Company Limited, con sede in Liverpool, in data 5 dicembre 1973, con la quale è stato previsto, con decorrenza 31 dicembre 1973, previa rinuncia all'esercizio dei rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, il trasferimento del portafoglio italiano dei contratti dei rami stessi alla società Sun Insurance Company Limited, direttamente dall'una all'altra delle rispettive rappresentanze generali per l'Italia;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della società Sun Insurance Company Limited, con sede in Londra, in data 5 dicembre 1973, con la quale è stato previsto, con la stessa decorrenza, di ricevere analogamente dalla società Sea Insurance Company Limited il portafoglio italiano dei contratti dei rami automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Vista la relativa convenzione stipulata tra le due società in data 11 dicembre 1973, per l'esecuzione di tale trasferimento volontario di portafoglio alla data del 31 dicembre 1973;

Ritenuto che la predetta convenzione stabilisce adeguatamente termini e modalità del trasferimento, regolando il passaggio fra le parti dei diritti e oneri relativi al portafoglio trasferito, in particolare per quanto attiene alle riserve premi e sinistri;

Considerato che nel trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Vista la richiesta presentata dalle due richiamate società per l'approvazione della convenzione;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia, la convenzione stipulata in data 11 dicembre 1973, in ordine alle deliberazioni citate nelle premesse, fra la società Sea Insurance Company Limited, con sede in Liverpool, e la società Sun Insurance Company, con sede in Londra, per il trasferimento volontario, con decorrenza 31 dicembre 1973 e secondo i termini e le modalità di cui alla convenzione stessa, del portafoglio italiano dei contratti dei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, dalla prima alla seconda società nelle rispettive rappresentanze generali per l'Italia.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Rettifica alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei tra-

sporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che modifica la denominazione dell'ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il precedente decreto in data 18 gennaio 1974 con cui venivano determinate le caratteristiche dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro, aperto al traffico aereo civile, prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione;

Considerato che la misura del livello medio del sedime aeroportuale e del livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, indicati nel predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1974 in m. 161 s.l.m., è di m. 49 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di apportare la conseguente rettifica al decreto ministeriale sopra indicato;

Decreta:

La misura del livello medio del sedime aeroportuale e del livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto privato di Cremona-Migliaro, aperto al traffico aereo civile, è di m. 49 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: PRETI

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota del 18 aprile 1970, n. 109, con la quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha deliberato di chiedere, fra l'altro, la classificazione tra le strade provinciali della strada comunale denominata « Colli » dalla strada statale n. 372 alla strada provinciale Fenarise ed alla strada provinciale Casalduni, dell'estesa di km. 5+500;

Visto il voto dell'11 settembre 1973, n. 733, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera d), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 5 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5339)